

(che ricordano il *solve et repete*) non sono compatibili con i parametri costituzionali di capacità contributiva.

La coerenza con il principio di rilevanza del trasferimento richiede di individuare nell'art. 31, comma 3 una vera e propria procedura di *rimborso* e non una restituzione.

4. È ora relativamente agevole domandarsi quali siano i criteri di integrazione della norma rinviata — afferente a una restituzione basata sul principio di irrilevanza dell'invalidità — nel *corpus* rinviante che prevede un rimborso improntato ad un opposto principio. In particolare intendiamo focalizzare l'attenzione sugli elementi imposti dal rinvio, ossia l'obbligo per la parte di munirsi di una sentenza passata in giudicato che accerti l'invalidità e la non imputabilità alle parti del vizio.

La necessità della sentenza passata in giudicato, espressione del massimo grado di certezza del diritto, è problematica sia per la valutazione di effettiva utilità del mezzo sia per la disparità di trattamento che si introduce rispetto ad altri casi di rimborso in cui non è obbligatorio un accertamento giudiziale. I dubbi di costituzionalità si dissolvono però ove si ponga mente alla necessità di conservare l'unità dell'ordinamento e l'armonia tra il diritto civile e il diritto tributario (24); ancora, la cautela antielusiva sottesa alla norma fa sembrare ragionevole imporre alle parti un grave onere probatorio ove queste vogliano far valere l'inefficacia di un negozio posto in essere volontariamente. È quindi compatibile con il sistema dell'Invim la necessità, per chi voglia adire la procedura di rimborso, di fornirsi di una sentenza che accerti l'invalidità dell'atto.

Ciò che pare proprio impossibile integrare in modo soddisfacente nel *corpus* rinviante è il requisito secondo cui il vizio non deve essere imputabile alle parti.

Per l'imposta di registro l'imputabilità alle parti è solitamente precisata nel senso della conoscenza del fatto viziante e della volizione del fatto stesso come elemento invalidante l'atto: sono quindi ricompresi nella categoria dei negozi con vizi imputabili alle parti i contratti affetti da simulazione assoluta, i negozi in frode alla legge o con motivo illecito comune ad entrambe le parti.

La giustificazione che viene data alla restrizione sta nella necessità di atterrare nell'alea dell'imposizione atti ed effetti che le parti hanno voluto perseguire (25).

Questa configurazione teorica se riportata all'interno dell'Invim è inuti-

---

(24) In relazione all'imposta di registro si veda GAFFURI G., *Il presupposto del tributo di registro e la capacità contributiva*, in *Giur. it.*, 1968, I, 1, spec. pp. 995-996 che sostiene l'inammissibilità di un autonomo giudizio in sede tributaria sulla validità dell'atto, per la necessità che detto giudizio « sia rimesso, anche ai fini tributari, all'organo che può esprimerlo in modo definitivo e con efficacia vincolante fra le parti intervenute all'atto stesso ».

(25) Cfr. RASTELLO, *Il tributo*, cit., p. 488; BERLIRI, *Le leggi*, cit., p. 504; ma anche UCKMAR V.-DOMINICI, voce *Registro (imposta di)*, in *Dig. Disc. priv., Sez. comm.*, vol. XII, Torino, 1996, p. 262 ove si mette in rilievo come il legislatore valorizzi la stipulazione « come fatto idoneo a far presumere il possibile realizzarsi di un mutamento nella situazione patrimoniale dei contribuenti ». Tuttavia, secondo GAFFURI, *Il presupposto del tributo di registro*, cit., p. 996, l'esclusione della restituzione nel caso in cui il